

³Il Consiglio di Stato nomina il presidente, 6 membri e 3 supplenti; gli altri membri e supplenti vengono nominati dai dipendenti secondo il sistema del voto proporzionale, ritenuta un'equa rappresentanza delle diverse categorie di impiegati, gendarmi e docenti. Le nomine avvengono ogni quattro anni, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato e con effetto a contare dal 1° luglio.

⁴Possono essere elette anche persone non dipendenti dello Stato.

⁵Il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei dipendenti dello Stato, ordinerà in via esecutiva l'organizzazione della commissione paritetica e ne preciserà le competenze.

TITOLO V - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Articolo 63

Disposizioni abrogative

La presente legge abroga la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Articolo 64

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1988.

3202

FINANZE

MESSAGGIO

concernente la modifica della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

del 30 giugno 1987

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,
con questo messaggio, a motivazione e illustrazione dell'annesso disegno di legge, ci pregiamo esporre quanto segue:

1. Considerazioni generali

La presente modifica della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti si inserisce nel complesso delle revisioni coordinate della legge sull'ordinamento dei dipendenti statali, della legge sulla polizia e della legge sulla scuola i cui messaggi sono presentati contemporaneamente.

Le revisioni proposte sono da considerare parte integrante del processo di aggiornamento e di riforma dell'amministrazione cantonale.

Nelle linee direttive della passata legislatura era indicata l'intenzione di procedere ad una revisione della legge stipendi. D'altra parte anche le organizzazioni del personale avevano sollevato nel passato diversi problemi sia di principio che specifici.

I lavori preparatori sono cominciati nel febbraio 1986 con il coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni del personale. La formulazione del progetto definitivo é avvenuta dopo lunghe discussioni con i sindacati sul cui esito riferiamo nel capitolo 3.

Gli obiettivi principali della presente riforma sono la ricerca di una maggior flessibilità nel sistema di remunerazione, una migliore trasparenza delle norme e l'applicazione di criteri uniformi per tutti i dipendenti statali.

In quest'ottica segnaliamo in particolare la classificazione delle posizioni d'organico in base ad una chiara descrizione delle funzioni (art. 1), l'unificazione della scala stipendi degli impiegati e dei docenti (art. 3), l'abolizione dei supplementi speciali ricorrenti e la loro integrazione nella classificazione (art. 4), la modifica sostanziale degli incentivi e dei riconoscimenti finanziari (art. 7 bis) come pure la semplificazione di numerose norme o il loro adeguamento alla evoluzione dei tempi.

Il Consiglio di Stato ritiene che questa modifica rappresenta un miglioramento dello strumentario legislativo a sua disposizione per poter operare con accresciuta efficienza nella gestione del personale e nell'amministrazione dello Stato.

2. Commento ai singoli articoli

2.1. Modificazioni della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

Art. 1 bis

Viene previsto per i dipendenti pubblici un sistema di descrizione e di valutazione delle funzioni, quale base per procedere alla classificazione nella pianta organica. Questo compito sarà svolto progressivamente, secondo schemi in parte già collaudati in altri Cantoni. Attualmente già si dispone di una descrizione delle singole funzioni, che serve quale documento di lavoro per la classificazione, segnatamente da parte della Commissione paritetica. Per la formazione dei criteri di descrizione e di valutazione delle funzioni saranno consultati anche i rappresentanti del personale. L'allestimento di questi documenti coinvolgerà direttamente i funzionari dirigenti, i quali verranno istruiti mediante appositi corsi, necessari per garantire l'uniformità dei criteri adottati.

Si propone inoltre la codificazione dell'obbligo di procedere alle modificazioni della pianta organica mediante decreto esecutivo, in modo di assicurare la necessaria trasparenza.

Il nuovo cpv. 2 sancisce il diritto dei rappresentanti del personale di partecipare alle discussioni sui cambiamenti significativi della pianta e della classificazione dei dipendenti. Ciò avverrà sia tramite trattative dirette con il Consiglio di Stato, sia con la partecipazione ai gruppi di lavoro e alle Commissioni preposte a questo scopo.

La competenza decisionale resta comunque riservata al Consiglio di Stato, in applicazione dell'autonomia organizzativa riservatagli dalla legge sulle competenze del Consiglio di Stato.

Art. 3

La nuova scala degli stipendi si basa sull'indice dei prezzi al consumo valido al 1. gennaio 1987 (108,6 punti, dicembre 1982=100).

La scala degli stipendi è stata riformulata per tener conto dei seguenti obiettivi:

- la scala stipendi deve avere un'estensione sufficiente per considerare tutte le categorie di dipendenti statali;
- tali categorie devono poter essere classificate senza l'ausilio dell'attuale art. 7 bis della Legge sugli stipendi;
- la scala degli impiegati e quella dei docenti devono essere integrate;
- il passaggio dal vecchio al nuovo organico deve avvenire senza perdite per il dipendente e senza rivalutazioni salariali che eccedano gli arrotondamenti;
- nella misura del possibile deve essere migliorata la struttura delle carriere, in modo che possano essere allungate.

Verso il basso la scala è stata estesa aggiungendo alcune classi per poter considerare anche quei dipendenti oggi retribuiti di fatto mediante contratti di diritto privato basati sull'art. 7 ter, cpv. 2. Si ritiene indispensabile che la scala stipendi fissi i limiti salariali entro i quali stipulare la quasi totalità dei contratti validi per i dipendenti statali.

Verso l'alto sono state aggiunte nuove classi per poter classificare le funzioni senza l'ausilio dell'attuale art. 7 bis, che dà la facoltà al Consiglio di Stato di concedere un supplemento del 40% oltre al massimo della classe. Di fatto l'aumento straordinario in base all'art. 7 bis veniva attribuito più per remunerare le funzioni che non la singola persona. Finora il Consiglio di Stato non ha mai applicato una percentuale superiore al 35%. Pertanto la classe più alta della nuova scala stipendi viene a corrispondere all'attuale 1.a classe con un supplemento del 35%.

Il numero di aumenti é stato fissato in 15 nelle classi piú alte (14/11 nella zona di raccordo con la parte media della scala) contro i 10 attualmente previsti prima di raggiungere il massimo della classe. Per queste classi infatti già oggi la carriera si sviluppa solitamente su di un periodo piú lungo, in applicazione dell'art. 7 bis (che viene concesso solo quando é già stato raggiunto il massimo della classe). D'altra parte esiste la possibilità di accelerare la carriera in funzione di meriti particolari anticipando gli scatti annuali, cosicché il numero degli aumenti (15) é determinante solo per le carriere standard.

Un problema del tutto particolare é dato dal decreto legislativo attualmente in vigore sul sistema di compensazione del rincaro. La garanzia del minimo di rincaro concessa ai dipendenti della parte bassa della scala stipendi (l'adeguamento minimo é calcolato sul massimo della 15.a classe di organico) ne ha provocato una graduale deformazione, appiattendola e avvicinando eccessivamente le diverse classi, nonché i minimi e i massimi di una stessa classe.

Si propone quindi di abrogare l'art. 2, cpv. 2 del Decreto legislativo sull'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro per il periodo 1985/1988 del 10 giugno 1985. Parallelamente, per ristabilire una certa estensione delle carriere e per allungare la scala in modo da evitare contratti con importi fissi, nelle parti inferiori il numero degli aumenti é stato portato a 10 e l'importo minimo dell'aumento annuale é stato adeguato a fr. 50.-- al mese (attualmente fr. 300.-- all'anno). La garanzia del minimo rincaro era dovuta essenzialmente alla necessità di rivalutare gradualmente, in termini reali, il salario di alcune categorie di dipendenti. Alcune di queste sono oramai pagate oltre la 15.a. Per altre si intende risolvere il problema con la riclassificazione nel nuovo organico e con le disposizioni relative al passaggio nelle diverse classi alternative. In ogni caso ai dipendenti sarà assegnato un numero di aumenti annuali che assicuri almeno lo stipendio attualmente percepito.

Il passaggio dalla scala attuale a quella nuova non dovrebbe creare particolari problemi.

Per le classi della 4 b attuale in su non é possibile stabilire una tabella di trasformazione tra la scala attuale e quella nuova, non sussistendo un rapporto univoco tra di loro. Si deve invece classificare singolarmente ogni categoria di funzionari. Il problema é tuttavia circoscritto, poiché già oggi i supplementi di stipendio sono attribuiti con riguardo alla funzione dei singoli dipendenti.

Per le rimanenti categorie il passaggio avverrà automaticamente dal momento che esiste una corrispondenza fra le classi attuali e quelle nuove. Sarà inoltre possibile l'inserimento di quei dipendenti che attualmente percepiscono uno stipendio fisso, inferiore al minimo della scala stipendi di vigente.

Art. 3 bis

L'art. 3 bis viene abrogato per due motivi: da un lato si intende unificare per tutti i dipendenti dello Stato, siano essi impiegati o docenti, il sistema di riferimento per la classificazione, d'altra parte si vuole ovviare ai problemi attuali della scala stipendi dei docenti, che sono i seguenti:

- la scarsità di classi dell'organico docenti fa sì che un gran numero di loro sia raggruppato in poche classi;
- molti docenti funzionari capi ufficio sono forzatamente in classe speciale o in prima classe, non trovando una collocazione nell'attuale scala stipendi;
- vi é una disparità tra alcune categorie di funzionari e di docenti di uguale formazione;
- vi sono differenze troppo marcate tra le classi di docenti con una stessa formazione, dato che attualmente la classificazione é fissata secondo l'ordine di scuola;
- le carriere sono molto piú statiche che nell'amministrazione, ed il problema si accentuerà in futuro, data la minor rotazione dei docenti. In generale si può affermare che, mentre lo stipendio iniziale é relativamente alto, quello finale é piuttosto basso e viene raggiunto rapidamente;
- un problema particolare é dato dai supplementi per titoli di studio introdotti nella legge sugli stipendi nel 1970 e mai adeguati al rincaro. Il sistema dei supplementi era allora necessario, data la struttura particolare della scala stipendi, con salti eccessivi tra determinate classi. La nuova scala stipendi permette di disporre di una gradualità piú attenuata.

L'integrazione dei docenti nella nuova scala stipendi non può essere un atto meccanicistico e automatico, ma va attentamente esaminato, consultando anche i rappresentanti della categoria. Pertanto, in attesa di definire i termini di questa integrazione e al fine di non lasciare un vuoto legislativo, si propone di posticipare l'abrogazione dell'art. 3 bis a data da stabilire dallo scrivente Consiglio.

Art. 4

La maggior parte delle indennità previste dall'attuale art. 4 possono essere integrate nello stipendio, mediante una rivalutazione d'organico delle funzioni interessate. Si ritiene infatti che oneri particolari che incombono permanentemente a una medesima categoria di dipendenti devono essere considerati in sede di classificazione d'organico, nell'ambito della valutazione complessiva della funzione, e non separatamente tramite indennità. Questa impostazione consente una maggiore trasparenza e un miglior paragone tra varie categorie di dipendenti, come pure una semplificazione amministrativa in genere.

D'altra parte è pur necessario permettere al Consiglio di Stato di stabilire, mediante Regolamento, supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che eccedono il normale capitolato d'onori.

Art. 7

I cpv. 1 e 2 contengono solo lievi modifiche formali.

Il nuovo cpv. 3 intende dare la possibilità di adattare lo stipendio iniziale alle effettive condizioni di esperienza e preparazione del candidato nei casi in cui questi necessitasse di un periodo di introduzione. I criteri di fissazione dello stipendio iniziale in tal caso devono essere stabiliti chiaramente nel Regolamento d'applicazione e deve seguire un'esplicita indicazione nei bandi di concorso, in modo da rendere edotto ogni potenziale candidato ad un posto statale. E' evidente che lo stipendio iniziale per i dipendenti con contratto di diritto pubblico non può comunque essere inferiore al minimo dell'ultima classe della scala organica.

Art. 7 bis

L'art. 7 bis viene ristrutturato restringendo, da un lato, l'ampiezza del supplemento sul massimo dello stipendio (dal 40 al 10%) e estendendo, dall'altro, la sua applicazione a tutte le classi d'organico.

La possibilità di poter riconoscere supplementi di stipendio a impiegati che svolgono prestazioni particolarmente qualificate permette l'uso di uno strumento positivo, a differenza delle sanzioni disciplinari, nella gestione del personale. Tale facoltà è già ampiamente sperimentata nel settore privato ed è pure presente in altri Cantoni.

Ridando all'art. 7 bis la sua funzione originaria, cioè quella di riconoscere finanziariamente il merito dei dipendenti, si può restringere l'ampiezza al 10% del massimo dello stipendio previsto per una data funzione. La sua estensione a tutte le classi d'organico si traduce nell'introduzione di un secondo massimo salariale, raggiungibile con prestazioni superiori alla media o al capitolato d'onori.

La prestazione superiore per chi non ha ancora raggiunto il massimo previsto dalla sua classe d'organico potrà essere premiata con la concessione di scatti annuali anticipati. Si preferisce tale sistema all'utilizzazione di supplementi di stipendio poiché l'anticipo degli aumenti non permette di superare il massimo normale della classe: un ulteriore aumento necessita quindi di una nuova valutazione positiva dell'operato del funzionario interessato.

La possibilità di concedere gratificazioni una tantum, non assicurabili a cassa pensioni, permette di premiare le prestazioni eccezionali di un dipendente durante l'anno. Invece di gratificazioni finanziarie, possono essere concessi giorni di congedo pagato supplementare analogamente a quanto già previsto per le gratificazioni per anzianità di servizio.

La concessione di gratificazioni che, come ricordiamo nuovamente sarà molto restrittiva, è pensata per chi, nel corso dell'anno e in modo straordinario e significativo, ad esempio:

- partecipa a corsi d'aggiornamento impegnativi e fuori orario, sia come relatore, sia come allievo;
- contribuisce all'elaborazione di nuovo materiale, di nuove norme legali, direttive o documentazione;

- partecipa a progetti di riorganizzazione, sia nella loro concezione, sia nella loro attuazione;
- si presta a supplire colleghi frequentemente o per lunghi periodi, a formare nuovi impiegati o apprendisti;
- contribuisce a migliorare significativamente l'immagine dei dipendenti, ad esempio distinguendosi in attività di ricerca o per la qualità della propria prestazione;
- è più disponibile ad accettare compiti nuovi o lavori straordinari (segretariato di commissioni, ecc.);
- presenta interessanti suggerimenti per il miglioramento delle procedure di lavoro, eccetera.

I criteri di concessione di premi finanziari saranno innanzitutto molto restrittivi, e comunque i beneficiari dovrebbero essere una minoranza. D'altronde le motivazioni del riconoscimento finanziario figureranno nella relativa decisione. Esse si fonderanno segnatamente su di un sistema di qualificazione periodica di tutti gli impiegati.

Per dare maggiori garanzie di restrittività nell'applicazione di questo articolo, si ritiene indispensabile fissare la quota massima dei beneficiari rispetto al totale dei dipendenti. Le percentuali indicate dovrebbero risultare un buon compromesso, da ulteriormente verificare dopo un certo periodo di esperienza, tra il bisogno di selezione e quello di permettere un'applicazione efficace del sistema di remunerazione del merito.

La limitazione relativa alla lettera c) si riferisce ovviamente ai dipendenti che ogni anno possono beneficiare di una gratificazione. Si ritiene che tale quota sia da fissare unicamente sul totale complessivo dei dipendenti e non sui singoli servizi: i criteri di ripartizione all'interno dell'Amministrazione dovranno infatti essere adeguati alla situazione contingente. Questo vale pure per la quota che si riferisce alla lettera a), che limita il numero dei dipendenti che nel corso degli anni può beneficiare di uno stipendio superiore al massimo normale della classe della sua funzione. Si ritiene a tale proposito di non fissare una quota massima per i nuovi beneficiari in un determinato anno, per non rendere eccessivamente rigida e macchinosa tale limitazione. Va da sé che la quota indicata non dovrà essere raggiunta troppo rapidamente nei primi anni dalla

sua introduzione. Una ragionata gradualità permetterà infatti il mantenimento negli anni futuri di una quota disponibile per nuovi potenziali beneficiari. L'assenza di tale quota comporterebbe infatti il rischio di una paralisi del meccanismo. Sarà pure considerata un'equa ripartizione fra le categorie di impiegati delle varie classi d'organico.

Il sistema di qualifica sarà elaborato nel dettaglio con la collaborazione delle organizzazioni del personale.

Secondo il cpv. 4 della legge oggi in vigore, gli aumenti salariali concessi in base all'art. 7 bis sono revocati in caso di trasferimento ad altra funzione. Tale norma è talmente rigida da causare nella prassi l'effetto seguente: in caso di promozione il Consiglio di Stato concede automaticamente la percentuale d'aumento precedente anche alla nuova funzione, anche per evitare diminuzioni dello stipendio. Con la modificazione proposta si intende lasciare per acquisito lo stipendio percepito, adeguando la percentuale d'aumento al nuovo stipendio base (vedi art. 11).

Dopo ampie discussioni con le organizzazioni del personale si è rinunciato all'applicazione dell'art. 7 bis per la categoria dei docenti.

Art. 7 ter

Il cpv. 2 è abrogato, in quanto sostituito dall'art. 3. D'altra parte, la sedes materiae delle norme sui contratti ad orario ridotto o per incarichi a tempo determinato è la LORD. Deve d'altronde essere osservato che il cpv. 1 servirà in futuro solo per casi veramente eccezionali, dal momento che si propone un'estensione della scala stipendi.

Art. 8, 8 bis, 9

Si propone di modificare leggermente il sistema di attribuzione degli aumenti annuali per gli impiegati eliminando l'odierna disparità di trattamento causata dalla differente data di inizio del rapporto di lavoro e sancita dal cpv. 3. E' necessario approntare un programma del CCI per segnalare automaticamente il raggiungimento dei 12 mesi di servizio; vi è un certo problema nel calcolo dei mesi di servizio nel caso di congedi non pagati o altre assenze di lunga durata, da definire in sede di regolamento.

Chi lavora regolarmente a tempo parziale beneficia di un aumento ogni anno. Nel caso in cui passasse ad esempio al tempo pieno, gli aumenti non resterebbero acquisiti: il suo rapporto di lavoro si modificherebbe in modo sostanziale ed il nuovo stipendio sarebbe stabilito in base all'art. 7.

L'art. 9 viene abrogato, dal momento che sostanzialmente esso è privo di oggetto, dato che lo stipendio iniziale in una data funzione è già regolato convenientemente dall'art. 7 e dall'art. 11, cpv. 1. Il computo degli anni di servizio sarà disciplinato nel Regolamento d'applicazione.

Art. 11

Cpv. 1: Attualmente restano acquisiti in caso di promozione gli aumenti annuali, mentre vengono revocati gli aumenti di stipendio concessi in base all'art. 7 bis. Si ritiene più equo modificare tale situazione, dando per acquisito lo stipendio complessivo percepito: in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione, il dipendente sarà inserito nella nuova classe, con un numero di aumenti ed eventualmente un supplemento di stipendio secondo l'art. 7 bis, cpv. 1, lett. a) tali da giungere ad uno stipendio superiore a quello precedente, ma che permetta ancora di avere una prospettiva di carriera ed eviti salti eccessivi nella retribuzione. Si ritiene equo garantire comunque una maggiorazione dello stipendio pari ad un aumento della classe di partenza.

Per promozione si intende il passaggio del dipendente da un posto ad un altro di grado superiore; per avanzamento si intende il passaggio da una classe alternativa ad un'altra; la riclassificazione consiste infine nell'assegnazione di una nuova classe ad una funzione.

Cpv. 2: La legge attuale non regola esplicitamente il caso del trasferimento chiesto dal dipendente, che in realtà è da equiparare ad un nuovo concorso.

Si deve d'altra parte notare che, in caso di trasferimento imposto dal datore di lavoro, i diritti salariali sono salvaguardati solo fino alla fine del periodo di nomina come chiarito dalla giurisprudenza. Questo testo rende superfluo l'attuale art. 18, cpv. 3.

Cpv. 3: Se ne propone l'abrogazione, dato che la supplenza non è altro che una forma di incarico del personale ausiliario, da retribuire senza clausole particolari, ma semplicemente in base alla funzione occupata e proporzionalmente all'attività prestata (art. 3, cpv. 3). Il problema concreto, rappresentato dalle supplenze di breve durata effettuate da studenti viene risolto applicando l'art. 7, cpv. 3.

Art. 13

Si propone il cambiamento della marginale, adeguando la terminologia a quella oggi più ricorrente.

L'abrogazione della lettera c) segue quanto già deciso per la legge sulla cassa pensioni: l'indennità è in questi casi puramente assistenziale e superata dall'evoluzione del sistema previdenziale ed assistenziale del nostro paese. Chi cade nel bisogno è infatti aiutato mediante le prestazioni complementari AVS/AI oppure dall'assistenza sociale, per cui al dipendente statale non derivano oneri assistenziali in senso stretto.

La lettera d) va modificata leggermente, in modo da concedere l'indennità anche ad esempio nei casi in cui il marito rinuncia all'attività lavorativa per occuparsi dell'economia domestica oppure nei casi d'invalidità, e non solo nei casi di disoccupazione o di studio. Si tiene così conto del nuovo diritto matrimoniale.

Art. 14

Si propone di allineare l'intera normativa in materia alla legge cantonale sugli assegni famigliari ai salariati, ad eccezione del limite d'età per figli agli studi.

Art. 15

Si ritiene necessario inserire nel cpv. 1 la precisazione che la gratificazione è calcolata sulla base dell'ultimo stipendio mensile percepito. Si adegua inoltre la terminologia in materia di indennità.

Togliendo la limitazione precedentemente contenuta nel cpv. 5 (il congedo poteva essere concesso solo se non dava luogo a sostituzioni), si permette di beneficiare di questa norma anche ai docenti ed al personale che deve effettuare turni di lavoro. Ovviamente, se il supplente non può essere trovato, il congedo può essere negato, oppure differito.

Art. 17

La legge attuale prevede il recupero del lavoro straordinario con un numero adeguato di ore di lavoro; nella prassi si applica un rapporto di parità. Per quanto riguarda l'eventuale compenso finanziario da corrispondere invece del recupero, la legge attuale delega la competenza per la sua determinazione concreta al Consiglio di Stato. Oggi tale compenso é di molto inferiore allo stipendio normale dei funzionari, poiché si é sempre ritenuto di dover scoraggiare il lavoro straordinario, evitando possibili abusi. Si ritiene tuttavia che sia più corretto pagare adeguatamente i dipendenti ai quali é imposto un lavoro straordinario, strutturando la gestione del personale in modo tale da garantire un efficace controllo sulle eventuali possibilità d'abuso.

Per quanto riguarda il compenso finanziario, si ritiene di poter proporre la corresponsione dello stipendio normale anche per il lavoro straordinario.

D'altra parte si fa notare che il pagamento deve essere concesso solo in casi veramente eccezionali, dovendo il recupero restare la norma. Il recupero nel mese successivo non può ovviamente valere se ad esempio il lavoro straordinario dura per più mesi o la sua quantità non ne permette un rapido recupero senza inconvenienti.

Le legge stipendi contiene unicamente la norma su come deve essere compensato il lavoro straordinario. La definizione e la regolamentazione del lavoro straordinario nell'amministrazione pubblica viene disciplinato per contro nella LORD.

Art. 18

Questo articolo sostituisce l'art. 8 della Legge sulla cassa pensioni, che viene abrogato. La regolamentazione delle indennità di uscita deve infatti essere contenuta nella legge stipendi e non in quella sulla cassa pensioni.

Si propone un nuovo sistema di calcolo dell'indennità d'uscita, più semplice e comprensibile, pur se abbastanza vicino come risultato a quello precedente. Per i dipendenti giovani e con pochi anni di servizio si propone infatti il versamento di un'indennità in capitale direttamente proporzionale allo stipendio e agli anni di servizio. D'altro canto si ritiene che chi abbia un'età superiore ai 45 anni

possa incontrare grosse difficoltà di reinserimento nella vita lavorativa; si propone pertanto di garantire a tali dipendenti una rendita ricorrente. Per la Cassa pensioni, l'ex dipendente può assumere lo statuto di assicurato esterno, versando i contributi previsti; la Legge sulla cassa pensioni va adattata di conseguenza (art. 11). Si lascia quindi all'ex dipendente la possibilità di restare affiliato ad un conveniente istituto di previdenza.

Si ritiene d'altro canto di dover modificare l'impostazione dell'indennità per soppressioni di posto mettendola in relazione diretta con il danno subito dal dipendente per il fatto che il rapporto di lavoro viene interrotto prima della fine del periodo di nomina. Tale impostazione é ricavata anche dalle considerazioni contenute nella sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 192/85 del 29 novembre 1985.

La nuova impostazione chiarisce con esattezza le indennità versate al dipendente al momento dello scioglimento del rapporto di impiego: la Legge sulla cassa pensioni (art. 7) fissa l'importo da versare per la previdenza professionale in ogni caso; la Legge stipendi fissa invece quelli da versare nei soli casi di rimozione dalla carica, mancata conferma e soppressione del posto.

Art. 21

Si ritiene necessario regolare la procedura da seguire per effettuare una trattenuta di stipendio; mediante una procedura semplice, ma che garantisca i diritti del dipendente.

E' ovvio che le trattenute non possono essere effettuate se non permettono di versare al dipendente almeno i minimi vitali previsti nelle normali procedure esecutive.

D'altra parte si ritiene necessario circoscrivere maggiormente nel cpv. 1 le pretese che possono essere compensate con lo stipendio.

E' evidente che il dipendente potrà comunque chiedere di sua iniziativa determinate deduzioni di stipendio.

Art. 22

Il capoverso 3 di cui si propone l'abrogazione limita il diritto alla percezione della tredicesima da parte di chi lascia il servizio dello Stato nei primi tre anni di attività. Si ritiene tuttavia che la tredicesima sia parte integrante dello stipendio e non un premio di fedeltà da concedere solo dopo un certo periodo di tempo.

Tale limitazione causa d'altra parte rilevanti oneri amministrativi ed è applicata in casi relativamente rari, conformemente alla giurisprudenza del TRAM.

Art. 23

La mancanza di una possibilità di riduzione delle prestazioni in caso di malattia o infortunio ha portato in passato ad alcuni seppur rari casi urtanti. Si propone quindi l'inserimento di un nuovo cpv. 9 che riprende sostanzialmente la norma contenuta nel Regolamento dei funzionari federali (art. 55, cpv. 5). È ovvio che il criterio di giudizio sugli atti temerari o esposizione consapevole a pericoli straordinari deve tenere in particolare considerazione la situazione particolare di determinate categorie di dipendenti statali come gli agenti di polizia o di custodia del penitenziario, per i quali il pericolo è insito nella propria professione.

Il cpv. 6 viene abrogato in quanto la materia è già disciplinata nella LORD. I cpv. 1 e 3 subiscono solo lievi modifiche formali.

Art. 23 bis

Si ritiene di dover adeguare il numero di settimane pagate in caso di gravidanza o parto a quanto previsto dalla Legge sul lavoro.

Si propone l'abrogazione del cpv. 4, dato che le assenze per complicazioni patologiche della gravidanza e del parto sono da considerare assenze per malattia (art. 23).

Si ricorda che l'inizio della ripresa del lavoro di almeno 6 mesi può anche cadere in un periodo di ferie, segnatamente per le docenti. In tal caso il periodo di lavoro effettivo può risultare inferiore a 6 mesi.

Il cpv. 5 è da abrogare in quanto la materia viene convenientemente regolata nella LORD.

Art. 24

Si ritiene necessaria anche nella Legge stipendi una norma come quella dell'art. 20 LCP.

Art. 25

L'abrogazione della lettera c) è conseguente alla modifica dell'art. 13 cpv. 2.

Art. 26

Si propone di parificare il servizio di protezione civile obbligatorio a quello militare obbligatorio.

Vengono inoltre modificati i parametri retributivi del personale dello Stato assente per corsi di istruzione e avanzamento, adeguandoli a quelli in uso nella maggior parte degli altri Cantoni.

Inoltre si propone l'abrogazione del cpv. 2, in quanto la competenza del Consiglio di Stato di concedere congedo non pagato per servizio militare volontario è regolamentata nella LORD.

Il cpv. 3 viene abrogato, in quanto integrato nel cpv. 1. Per la definizione di servizio obbligatorio, si veda l'art. 31.

Art. 28

L'articolo non è di nessuna portata pratica, e se ne propone di conseguenza l'abrogazione.

Art. 29

La nuova formulazione è più semplice e non lascia possibilità di malintesi e di abusi.

Art. 31

Si ritiene conveniente definire il servizio obbligatorio rinviando alle leggi federali in materia.

Art. 33

L'abrogazione è opportuna, dato che l'articolo è senza portata pratica. Infatti, giusta l'art. 81 della vigente Legge sulla scuola, il Dipartimento della pubblica educazione ratifica gli atti di nomina; vi è quindi un controllo dipartimentale che dovrebbe evitare qualsiasi stipulazione contraria alla legge. Detto articolo 81 verrà ripreso nella prevista Legge sulle scuole comunali; fino a quel momento esso resterà in vigore unitamente a tutte le disposizioni della Legge della scuola del 29 maggio 1958 che regolano i rapporti fra Stato e Comuni.

2.2. Modificazione del Decreto legislativo concernente l'adeguamento al rincaro

Come motivato a commento dell'art. 3 della legge sugli stipendi si propone l'abrogazione dell'art. 2 cpv. 2 del decreto sul rincaro.

Vi é inoltre la proposta di trasformare il Decreto legislativo in una legge, come già prevede l'art. 3 cpv. 2 della Legge stipendi.

2.3. Modificazione della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

Vedi commento all'art. 18 della Legge sugli stipendi.

2.4. Modificazione della legge sugli onorari dei magistrati

Le attuali percentuali dell'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati devono essere adattate alla nuova scala degli stipendi. Infatti cambiando le classi della legge sugli stipendi si deve forzatamente modificare il sistema di riferimento degli onorari dei magistrati, calcolandoli non più quale percentuale del massimo della prima classe compreso l'aumento straordinario dell'art. 7 bis, bensì quale percentuale del massimo della classe 39 ad esclusione degli aumenti dell'art. 7 bis. Questo adeguamento comporta trascurabili variazioni dell'onorario dovuto alla necessità di arrotondare le percentuali di riferimento.

Con la recente modifica del Decreto esecutivo che regola le indennità per viaggi di servizio dei dipendenti, le indennità sono state equiparate e in certi casi superano quelle previste nel decreto legislativo che regola le indennità per i viaggi di servizio dei magistrati giudiziari del 18 luglio 1949.

Nella legge sugli onorari dei magistrati viene inserito un nuovo articolo (1 bis) che rimanda ad un decreto esecutivo unico la regolamentazione delle indennità, per garantire un parallelismo tra i vari atti che regolano quest'ultime.

Il decreto legislativo che regola le indennità per i viaggi di servizio dei magistrati può essere di conseguenza abrogato.

La modifica dell'art. 8 risulta necessaria a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge sulla cassa pensioni.

2.5. Modificazione della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato

Come per la legge sugli onorari dei magistrati occorre adeguare la percentuale di riferimento dell'onorario dei membri del Consiglio di Stato alla nuova scala stipendi.

2.6. Entrata in vigore

L'integrazione dei docenti nella nuova scala stipendi comporta necessariamente una modifica dei minimi e dei massimi attuali poiché non c'è coincidenza con la scala stipendi docenti vigente (vedi commento art. 3 legge stipendi). Qualora le trattative per la definizione della nuova classificazione dei docenti dovessero prolungarsi oltre il 1.1.1988 (data presumibile dell'entrata in vigore della nuova legge stipendi), occorre poter mantenere transitoriamente in vigore l'attuale articolo 3 bis, i singoli supplementi di cui all'art. 4 e l'aumento straordinario previsto dall'attuale art. 7 bis cpv. 2 al fine di non lasciare un vuoto legislativo.

3. Trattative con le organizzazioni del personale

Le organizzazioni del personale sono state coinvolte sin dall'inizio nell'ambito del gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio di Stato di preparare un documento di discussione sulla revisione della legge stipendi.

Questa procedura ha permesso di concordare già a livello preliminare talune modifiche limitando i punti di disaccordo in sede di trattative.

Le successive trattative fra una delegazione del Consiglio di Stato e le varie organizzazioni in rappresentanza del personale hanno consentito il raggiungimento di una convergenza su tutti gli articoli e di un sostanziale accordo sul complesso della riforma legislativa.

4. Conseguenze finanziarie

Le principali modifiche che implicano conseguenze finanziarie sono le seguenti:

Art. 3 nuova scala stipendi	arrotondamenti: ca. 1 mio estensioni classi: il relativo costo sostituisce in parte quelle dell'attuale art. 7 bis (ca. 0,5 mio all'anno).
Art. 3 bis: integrazione dell'organico docenti	attualmente di difficile valutazione (circa 5-6 mio, compresi gli oneri sociali, raggiunti gradualmente).
Art. 7 bis: aumenti straordinari di stipendio, anticipo scatti annuali, gratificazioni	aumenti straordinari: 4-6 mio, da raggiungere nel corso di diversi anni; aumenti annuali: in parte già oggi esistenti, in parte compensati da stipendi iniziali inferiori; gratificazioni: ca. 0,5 mio
Art. 11: stipendio in caso di promozione	lievi minori costi, difficilmente valutabili
Art. 17: compenso delle ore di lavoro straordinario	maggior costo non quantificabile (generalmente le ore straordinarie vengono recuperate)
Art. 18: indennità d'uscita e per soppressione di posto	leggeri minori costi, difficilmente valutabili
Art. 22, cpv. 3: tredicesima ai dimissionari nei primi 3 anni di servizio	ca. 0,5 mio all'anno

Art. 23: ca. 0,2 mio all'anno
congedi per gravidanza e parto

Art. 26 e 31: ca. 0,1 mio all'anno
estensione delle pre-
stazioni in caso di servizio militare e di protezione civile

Decreto legislativo minor costo non valutabile
sul rincaro art. 2 cpv.

Il costo complessivo, fra gli 11 e i 15 mio da raggiungere gradualmente su più anni, rappresenta circa il 3% delle spese per il personale (441 mio di franchi, Preventivo 1987).

Le conseguenze finanziarie della presente modifica della legge stipendi fanno parte del progetto di linee direttive e piano finanziario 1988/1991.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Bervini
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti; modificazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3202 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 é modificata come segue:

Art. 1 bis

Pianta e classificazione dei dipendenti

¹La pianta e la classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti e le relative modificazioni sono stabilite dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo, sulla base della descrizione e della valutazione di ogni singola funzione o categoria di funzioni.

²Sui cambiamenti significativi della classificazione dei dipendenti il Consiglio di Stato discute con i rappresentanti del personale.

Art. 3

Scala degli stipendi

¹Le classi di stipendio dei dipendenti statali sono stabilite come segue:

Classe	Minimo	Aumento annuo	Massimo
B	---	fino al massimo previsto dalla legge onorari dei magistrati	
A	---		125'000.00
39.	78'195.00	2'200.00 (15)	111'195.00
38.	75'577.00	2'100.00 (15)	107'077.00
37.	72'958.00	2'000.00 (15)	102'958.00
36.	70'340.00	1'900.00 (15)	98'840.00
35.	66'921.00	1'800.00 (15)	93'921.00
34.	64'664.00	1'700.00 (15)	90'164.00

33.	62'407.00	1'600.00 (15)	86'407.00
32.	58'837.00	1'500.00 (15)	81'337.00
31.	56'800.00	1'500.00 (14)	77'800.00
30.	55'525.00	1'400.00 (13)	73'725.00
29.	53'574.00	1'400.00 (12)	70'374.00
28.	51'623.00	1'400.00 (11)	67'023.00
27.	50'908.00	1'400.00 (10)	64'908.00
26.	49'739.00	1'358.00 (10)	63'319.00
25.	47'095.00	1'252.00 (10)	59'615.00
24.	45'158.00	1'181.00 (10)	56'968.00
23.	42'153.00	1'164.00 (10)	53'793.00
22.	40'569.00	1'058.00 (10)	51'149.00
21.	38'809.00	987.00 (10)	48'679.00
20.	37'870.00	834.00 (10)	46'210.00
19.	37'269.00	700.00 (10)	44'269.00
18.	35'651.00	650.00 (10)	42'151.00
17.	33'715.00	650.00 (10)	40'215.00
16.	31'773.00	650.00 (10)	38'273.00
15.	30'359.00	650.00 (10)	36'859.00
14.	29'147.00	650.00 (10)	35'647.00
13.	27'900.00	650.00 (10)	34'400.00
12.	26'700.00	650.00 (10)	33'200.00
11.	25'500.00	650.00 (10)	32.000.00
10.	24.300.00	650.00 (10)	30.800.00

Stipendio
iniziale

Aumenti straor-
dinari dei limiti
di stipendio

Art. 7

¹Lo stipendio iniziale é fissato all'atto di nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva funzione.

²Il Consiglio di Stato puó stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ció é giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

³Il Consiglio di Stato puó stabilire uno stipendio iniziale al massimo di due classi inferiori, per un periodo massimo di due anni, nel caso in cui il candidato necessita di un periodo di introduzione nella nuova funzione, per la sua giovane età o per la scarsa esperienza.

Art. 7 bis

¹Agli impiegati particolarmente meritevoli non iscritti nelle classi A o B il Consiglio di Stato puó:

- aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10% oltre i limiti stabiliti dall'art. 3;
- concedere l'anticipo di uno o più aumenti annuali;
- accordare una gratificazione straordinaria compresa tra il 2% e il 5% dello stipendio annuo, non assicurabile a cassa pensioni, oppure da 4 a 10 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono.

²Le relative decisioni devono essere motivate segnatamente con i risultati delle qualificazioni periodiche che devono essere compilate per ogni dipendente.

³Il numero degli impiegati al beneficio degli aumenti di stipendio previsti dalla lettera a) non puó superare il 25% del totale, mentre il numero di quelli ai quali viene accordata una gratificazione secondo la lett. c non puó superare il 5% del totale.

²Gli stipendi del cpv. 1 del presente articolo e le indennità degli art. 13 e 14 sono stabiliti in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo di 108,6 punti (dicembre 1982=100) e sono adeguati al rincaro secondo la legge speciale.

³In caso di orario ridotto lo stipendio e le indennità previste dalla presente legge sono calcolati in proporzione dell'attività prestata.

Art. 3 bis

Abrogato.

Art. 4

Supplementi di
stipendio

¹Il Consiglio di Stato puó stabilire nel regolamento supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che eccedono quelli normalmente previsti.

²I supplementi di stipendio non sono assicurabili a cassa pensioni.

³Abrogato.

⁴ Gli aumenti sono revocati quando l'impiegato è trasferito ad altre funzioni, riserva- to l'art. 11 della presente legge.

Art. 7 ter

Casi eccezionali

¹ In casi eccezionali, allo scopo di assicu- rarsi la collaborazione di persone di capa- cità eminenti o di conservarle al servizio dello Stato, il Consiglio di Stato può dero- gare alla classificazione della funzione ed al massimo di stipendio previsto dalla pre- sente legge.

² Abrogato.

Art. 8

Aumenti annuali

¹ I dipendenti hanno diritto all'aumento an- nuale di stipendio previsto dall'art. 3.

² Tale aumento è concesso agli impiegati ogni dodici mesi di servizio fino al rag- giungimento del massimo della rispettiva classe.

³ Abrogato.

⁴ Invariato.

Art. 8 bis

Abrogato

Art. 9

Computo degli anni di servizio

Abrogato.

Art. 11

Stipendio:

a) nei casi di pro- mozione, avanza- mento o riclassifi- cazione

¹ In caso di promozione, avanzamento o ri- classificazione della funzione, il dipenden- te riceve lo stipendio calcolato secondo l'art. 7 della presente legge. Il nuovo sti- pendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo.

b) in caso di trasferimento

² Quando il dipendente è trasferito ad altro posto compreso in una classe inferiore, e- gli ha diritto allo stipendio precedente, riservati i casi disciplinari o di trasferi- mento richiesto dal dipendente.

³ Abrogato.

Indennità per economia dome- stica

Art. 13

¹ Il dipendente ammogliato ha diritto a un'- indennità per economia domestica annua di fr. 1'384.-.

² Hanno pure diritto all'indennità per econo- mia domestica:

a) il coniuge superstite, il coniuge separa- to o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 14 della presente legge;

b) invariato;

c) abrogato;

d) la dipendente coniugata che provvede in misura preponderante ai bisogni della fa- miglia.

³ Invariato.

Art. 14

Indennità per i figli

¹ Il dipendente ha diritto all'indennità an- nua stabilita e regolata dalla legge canto- nale sugli assegni famigliari ai salariati (LAF).

² In deroga alla LAF, il diritto all'indenni- tà può essere fatto valere fino al compimen- to del venticinquesimo anno d'età per i fi- gli all'apprendistato o agli studi.

³ Abrogato.

⁴ Abrogato.

⁵ Abrogato.

⁶ Abrogato.

Art. 14 bis

Abrogato

Art. 15

Gratificazioni per anzianità di servizio

¹ A partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipen- dente può essere accordata una gratificazio- ne pari all'ultimo stipendio mensile perce- pito, oltre alle indennità per economia do- mestica e per i figli; tale gratificazione può essere corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrot- tamente.

² Invariato.

³ Invariato.

⁴ Invariato.

⁵ La gratificazione, su richiesta del dipendente, può essere sostituita con congedo pagato da una sino a quattro settimane, qualora le condizioni di servizio lo consentano.

Art. 17

Compenso per
sorpasso di
orario

¹ Le ore di lavoro straordinario vengono recuperate con un uguale numero di ore di congedo, di regola entro il mese successivo. Quando il recupero non è possibile, esse danno diritto ad un'indennità pari al compenso orario calcolato secondo la seguente formula:

stipendio mensile x 12/2061

² Invariato.

³ Invariato.

Art. 18

Indennità
d'uscita e per
soppressione
di posto

¹ In caso di scioglimento del rapporto di impiego per rimozione dalla carica, mancata conferma o soppressione della funzione, il dipendente ha diritto ad un'indennità d'uscita.

² L'indennità corrisponde a tante volte l'ultimo stipendio mensile, compresa l'indennità famigliare, quanti sono gli anni interi di servizio effettivo prestato.

³ Se il rapporto d'impiego dura da almeno 15 anni e il dipendente ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dello stipendio assicurato alla cassa pensioni per ogni anno di servizio prestato, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata di un importo uguale a quello previsto dall'art. 25 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LCP.

La rendita è versata fino al limite di età previsto dall'art. 37 cpv. 1 LORD.

⁴ Se nel corso del periodo di nomina è soppressa la funzione al cui titolare non può essere affidato altro lavoro adeguato alle sue capacità, il dipendente ha inoltre diritto ad una indennità corrispondente a sei volte l'ultimo stipendio mensile, compresa l'indennità famigliare.

⁵ Le indennità per i docenti delle scuole elementari e le maestre delle case dei bambini sono suddivise fra lo Stato, il Comune o il Consorzio di comuni e l'amministrazione della casa dei bambini nella proporzione in cui è fra essi suddiviso l'onere dello stipendio.

Art. 21

Trattenute
sullo
stipendio

¹ Lo stipendio, escluse le indennità per economia domestica e quella per i figli, può essere trattenuto in compenso di quanto dovuto dal dipendente al datore di lavoro o alle istituzioni di previdenza per imposte, tasse, multe, ecc.

² Se non richiesta dall'interessato, la trattenuta deve essere preceduta da una diffida raccomandata al dipendente a voler procedere al pagamento di quanto dovuto entro un termine di 60 giorni, pena la trattenuta diretta dello stipendio.

Art. 22

Modalità di
pagamento

¹ Invariato.

² Invariato.

³ Abrogato.

⁴ Invariato.

⁵ Invariato.

- Art. 23
- a) Assenza per malattia o infortunio
1. diritto allo stipendio
- ¹In caso di assenza per malattia o infortunio non professionali, anche discontinua, il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per gli altri 360 giorni.
In tal caso l'indennità per economia domestica e per i figli non subisce riduzioni.
- ²Invariato.
- ³In caso di assenza per infortunio o malattia professionali o per evento di cui risponde l'assicurazione militare il dipendente percepisce l'intero stipendio per due anni.
- ⁴Invariato.
- ⁵Invariato.
- ⁶Abrogato.
- ⁷Invariato.
- ⁸Invariato.
- ⁹Il diritto allo stipendio secondo i precedenti cpv. può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un'azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37 LAINF e 7 della Legge federale sull'assicurazione militare.

- Art. 23 bis
- Assenza per gravidanza e parto
- ¹In caso di assenza per gravidanza e parto la dipendente percepisce l'intero stipendio per 14 settimane, di cui di regola 6 prima del parto.
- ²Se la dipendente non riprende il lavoro per almeno 6 mesi, il diritto allo stipendio intero è limitato a 8 settimane.
- ³Invariato.
- ⁴Abrogato.
- ⁵Abrogato.

- Art. 24
- Surrogazione
- cpv. da 1 a 3 invariati.
- ⁴Lo Stato subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del dipendente contro il terzo responsabile.

- Art. 25
- Diritto alle indennità ai superstiti
- ¹Invariato.
- ²Secondo questo articolo sono considerati superstiti:
- a) Invariato.
- b) Invariato.
- c) Abrogato.

- Art. 26
- b) Assenza per servizio militare
1. diritto allo stipendio
- ¹Durante le assenze per servizio militare o di protezione civile obbligatori, i dipendenti hanno diritto:
- a) invariato;
- b) al 75% dello stipendio se celibi, vedovi, separati o divorziati senza obblighi di assistenza;
- c) al 90% dello stipendio se sposati oppure se celibi, vedovi, separati o divorziati con obblighi di assistenza;
- d) abrogato.
- ²Abrogato.
- ³Abrogato.

- Art. 28
- Abrogato.

- Art. 29
- Indennità per perdita di guadagno
- ¹L'indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro nella misura in cui questi versa lo stipendio al dipendente.
- ²Abrogato.
- ³Abrogato.

Servizio
obbligatorio:
definizione

Art. 31

¹ Per servizio militare obbligatorio si intende il servizio prestato nell'esercito svizzero, segnatamente la scuola reclute, i corsi di ripetizione, di complemento e della Landsturm, i corsi per il conseguimento di un grado e gli altri previsti dall'Ordinanza federale concernente i servizi di istruzione per ufficiali, gli altri corsi d'istruzione in genere, nonchè i corsi del servizio femminile.

² Per servizio di protezione civile obbligatorio si intendono i corsi obbligatori previsti dalla Legge federale sulla protezione civile.

Art. 33

Abrogato.

Art. 37

¹ Abrogato.

² Invariato.

³ Per gli impiegati in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge resta applicabile l'attuale art. 8 cpv. 1 e 3.

Articolo 2

Il decreto legislativo concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro per il periodo 1985/1988 è trasformato in legge con le seguenti modifiche:

Art. 2

¹ Invariato.

² Abrogato.

Art. 6

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Articolo 3

La legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

Art. 8

Abrogato.

Art. 10

¹ Invariato.

² Invariato.

³ Lo stipendio massimo assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo della classe B della legge stipendi.

⁴ Invariato.

⁵ Invariato.

Stipendio
assicurato

Art. 11

¹ L'assicurato il cui rapporto di lavoro è sciolto a seguito di dimissioni, mancata conferma o soppressione del posto e che ha superato i 30 anni di età e che fa parte della cassa da almeno 10 anni (senza anni riscattati) ha il diritto di rimanervi iscritto quale assicurato esterno, qualunque sia la sua nuova occupazione, purché questa non implichi maggiori rischi per la Cassa medesima e dimostri di non potersi assicurare presso l'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro.

cpv. 3 e 5 invariati.

Assicurati
esterni

Articolo 4

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1

¹ L'onorario dei magistrati è calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39.a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7bis, cpv. 1, lett. a) della legge stipendi:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Giudici del Tribunale di Appello | 129% |
| 2. a) Procuratori pubblici | 127% |

Onorario dei
magistrati

b) Sostituti procuratori pubblici	123%
3. Giudici istruttori, Pretori, Presidenti Tribunale espropria- zione Sopra e Sotto Ceneri	118,5%
4. a) Sostituti Giudici istruttori	115%
b) Giudice dei minorenni	112,5%

Art. 1 bis

Indennità per
viaggi di
servizio

I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i dipendenti dello Stato, con diritto, per l'indennità di viaggio, al costo del biglietto di I. classe in ferrovia e in battello.

Art. 8

Diritto applicabile

¹Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati indicati all'art. 1 in quanto riguardano:

- a) Invariato.
- b) L'indennità di uscita, le indennità per economia domestica e per figli; le indennità ai superstiti e le gratificazioni per anzianità di servizio;
- c) Invariato.
- d) Invariato.

Articolo 5

Il decreto legislativo che regola le indennità per i viaggi di servizio dei magistrati giudiziari del 18 luglio 1949 é abrogato.

Articolo 6

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 é modificata come segue:

Art. 6

Onorario

¹L'onorario annuo dei membri del Consiglio di Stato é pari al 146,5% dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39.a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7 bis, cpv. 1, lett. a) della legge stipendi.

²Invariato.

Articolo 7

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore, con facoltà di mantenere transitoriamente in vigore l'attuale art. 3 bis, i singoli supplementi di cui all'attuale art. 4 e l'aumento straordinario previsto dall'attuale art. 7 bis cpv. 2.